

Analisi e commenti

Dalla legge di bilancio per il 2019 novità per il bonus formazione 4.0

L'agevolazione, prevista a favore di tutte le imprese, si applica anche alle spese che sanno sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018



Il credito d'imposta formazione 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: a prevederlo è la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, [comma 78](#), legge 145/2018).

Il legislatore, peraltro, è intervenuto anche sulle percentuali di riconoscimento dell'agevolazione differenziandole in ragione della tipologia di impresa (articolo 1, [comma 79](#)).

In base alla nuova disciplina, infatti, il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di

300mila euro, è attribuito nella misura del:

- **50%** delle spese ammissibili sostenute dalle **piccole imprese**
- **40%** delle spese ammissibili sostenute dalle **medie imprese**.

Alle **grandi imprese**, invece, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di **200mila euro** e nella misura del **30%**.

Normativa e prassi di riferimento

Il bonus è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018, che ne aveva previsto l'applicazione solo con riferimento alle spese agevolabili sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (articolo 1, commi [46](#) e seguenti, legge 205/2017 – vedi "[Formazione personale dipendente: arriva un nuovo credito d'imposta](#)").

Scopo dell'agevolazione è incentivare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal "*Piano nazionale impresa 4.0*" (tecnologie abilitanti).

Il *tax credit*, riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli

interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (*cf*r articoli [61](#) e [109](#), comma 5, Tuir)

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti (a tal fine, è stato istituito il codice tributo "6897" – *cf*r [risoluzione n. 6/E](#) del 17 gennaio 2019)
- non soggiace nè al limite annuale di 250mila euro relativo all'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ([articolo 1](#), comma 53, legge 244/2007) né al limite massimo dei crediti d'imposta compensabili con F24 fissato in 700mila euro per ciascun anno solare ([articolo 34](#), legge 388/2000).

La disciplina attuativa dell'agevolazione è stata dettata dal [Dm 4 maggio 2018](#) (vedi "[Bonus spese formazione 4.0: pubblicato il decreto attuativo](#)"), le cui disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alla versione 2019 del *tax credit* (articolo 1, [comma 80](#), legge 145/2018).

Il ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti interpretativi sul credito d'imposta con la [circolare n. 412088](#) del 3 dicembre 2018 (vedi "[Credito d'imposta formazione 4.0: lo Sviluppo economico risponde](#)").

r.fo.

pubblicato Venerdì 25 Gennaio 2019
